

STATUTO

“Fondazione EULO – Tirandi – Università degli Studi di Brescia”

Anche, in breve: “Fondazione UNIBS”

Articolo 1 - Denominazione e Sede

1.1. È costituita, ai sensi dell’Art. 59, c. 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 24 maggio 2001, n. 254 la Fondazione denominata:

“Fondazione EULO – Tirandi – Università degli Studi di Brescia”

e anche, in breve: “Fondazione UNIBS”

(di seguito “Fondazione”), con sede in Brescia.

1.2. La Fondazione è esito della fusione tra la Fondazione E.U.L.O.-Università di Brescia e la Fondazione Milziade Tirandi. La Fondazione si propone infatti di continuare, valorizzare ed aggiornare l’eredità sia del Consorzio Ente Universitario Lombardia Orientale (poi Fondazione E.U.L.O.), cui si deve la nascita dell’Università degli Studi di Brescia, sia della Fondazione universitaria Milziade Tirandi, cui si deve l’intuizione primigenia della creazione a Brescia di un corso universitario in economia, con particolare riguardo ai rapporti internazionali, oltre alla promozione della conoscenza nelle giovani generazioni.

1.3 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 24 maggio 2001, n. 254 e, in particolare, dell’art. 1, la Fondazione ha come Ente di riferimento l’Università degli Studi di Brescia (di seguito “Università”).

1.4. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro, non può distribuire utili ed opera nell’interesse dell’Ente di riferimento, a beneficio prioritario dei Fondatori di cui all’art. 6.1, destinando tutte le sue risorse al raggiungimento delle finalità statutarie.

Articolo 2 - Finalità

2.1. La Fondazione opera per favorire la diffusione della formazione di livello universitario nelle giovani generazioni, nella convinzione che una formazione universitaria più diffusa possa essere di

stimolo allo sviluppo della comunità, anche in chiave di sostenibilità, di attenzione per l'ambiente, di crescita sociale e di responsabilità intergenerazionale.

2.2 La Fondazione ha le seguenti finalità:

- a) promuovere lo sviluppo della cultura, dell'alta formazione e della formazione continua;
- b) promuovere iniziative a sostegno della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento dei risultati della ricerca, dello sviluppo di nuove imprese e spin-off e della tutela della proprietà intellettuale, anche mediante il sostegno alle iniziative brevettuali;
- c) valorizzare l'attività di ricerca e di formazione dell'Università, anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione e di sostegno, nonché di prefigurazione di scenari di sviluppo, anche tramite l'istituzione di osservatori permanenti;
- d) cooperare con l'Università per il perfezionamento delle conoscenze teoriche e pratiche per favorire il miglior esercizio delle attività professionali;
- e) promuovere l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione dell'Università, tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti, amministrazioni, organismi e operatori economici e sociali, pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- f) promuovere il finanziamento della didattica, la promozione del diritto allo studio e il sostegno agli studenti internazionali;
- g) promuovere la raccolta di finanziamenti e contributi, privati e pubblici;
- h) sostenere la partecipazione a bandi e la richiesta di finanziamenti e contributi privati e pubblici locali, nazionali, europei e internazionali, da parte dell'Università;
- i) contribuire alla promozione di attività di impegno sociale per il territorio;
- j) promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica locale ai fini di sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questa, l'Università e i Fondatori.

2.3. Finalità della Fondazione è altresì la gestione e valorizzazione degli immobili, di cui all'art. 4, di cui Fondazione dispone in ragione di diritti di proprietà o in forza di altri titoli o contratti (contratti di comodato, diritti di superficie, ecc.) ed in particolare degli immobili di edilizia universitaria nel cosiddetto "Campus Nord" in uso, in forza di contratto di comodato o di diritto di superficie, all'Università.

Articolo 3 - Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

3.1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, la Fondazione può svolgere, , fra le altre, le seguenti attività:

- a) raccolta di finanziamenti privati e pubblici e accesso ai contributi, pubblici e privati, locali, nazionali, europei e internazionali, anche attraverso la partecipazione a bandi, da destinare agli scopi dell'Università ed alle finalità della Fondazione;
- b) promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative, di ricerca e di terza missione;
- c) attività editoriali in collaborazione con l'Università, per la divulgazione della conoscenza e/o per la promozione dell'immagine dell'Università stessa;
- d) sostegno organizzativo alle attività di stage e di formazione permanente e continua, anche in collaborazione con la School of Management and Advanced Education (SMAE) dell'Università;
- e) sostegno alla collaborazione con altre realtà universitarie, italiane e straniere, con particolare attenzione a quelle già operanti sul territorio bresciano;
- f) supporto all'eventuale apertura di nuovi corsi di laurea, ivi compresa l'apertura di sedi decentrate;
- g) promozione e organizzazione di eventi di natura scientifica, nazionali e internazionali, seminari, conferenze e convegni, in collaborazione con l'Università, i Fondatori e altri Enti culturali;
- h) finanziamento di posizioni di docenti e ricercatori, assegni, borse di dottorato o contratti finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e di didattica;
- i) sostegno ad attività di trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche;
- j) realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
- k) progettazione, realizzazione e gestione di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività dell'Università e più in generale ad attività di ricerca e sviluppo;
- l) attività di alta consulenza per l'Università, per i Fondatori o per soggetti terzi;
- m) stipula di ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Università e delle finalità della Fondazione;

- n) promozione, costituzione o partecipazione a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero;
- o) sviluppo, di concerto con l'Ufficio Scolastico Territoriale e con gli Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia, di un adeguato progetto di orientamento rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori, al fine di promuovere lo studio universitario, oltre a contenere/contrastare l'abbandono/cambiamento del percorso universitario;
- p) interventi di ristrutturazione e gestione degli immobili in proprietà, previo accordo unanime tra i Fondatori Comune di Brescia (d'ora in poi "Comune") e Provincia di Brescia (d'ora in poi "Provincia"), e fatti salvi gli adempimenti conseguenti in merito alla concessione in uso gratuito all'Università degli immobili di edilizia universitaria nel cosiddetto "Campus Nord".

Articolo 4 - Patrimonio

4.1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal patrimonio mobiliare e immobiliare di Fondazione E.U.L.O.-Università di Brescia, dal patrimonio mobiliare della Fondazione Milziade Tirandi, dal fondo di dotazione, come individuato nell'atto di costituzione, e dai conferimenti effettuati con tale destinazione dai Fondatori, dai Partecipanti istituzionali e dai Partecipanti.

4.2. Tale patrimonio potrà essere incrementato da tutte le risorse espressamente destinate a costituire il patrimonio o che il Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi "CdA") della Fondazione deliberi esplicitamente di destinare al patrimonio, e quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- a) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- b) dalle elargizioni e contributi fatti da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- c) dalla parte di rendite non utilizzata, al netto delle spese correnti e di investimento sostenute, che, con delibera del CdA della Fondazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- e) dai proventi delle proprie attività che il CdA della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- f) dai fondi di riserva, costituiti con eventuali avanzi di gestione

Articolo 5 – Fondo di gestione

5.1. Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone:

- delle rendite e dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dei contributi corrisposti dai Fondatori, dai Partecipanti istituzionali, dai Partecipanti o da terzi;
- di eventuali proventi, donazioni, contributi o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- di eventuali altri contributi erogati dallo stato, da enti territoriali o da altri enti e/o amministrazioni pubbliche;
- di contributi di fondi europei o internazionali;
- dei ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

5.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle finalità statutarie.

Articolo 6 – Fondatori

6.1. Sono Fondatori della Fondazione, il Comune di Brescia, l'Università degli Studi di Brescia (d'ora in poi "Università"), la Provincia di Brescia e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia (d'ora in poi "CCIAA").

6.2. Possono successivamente divenire Fondatori le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche e private e gli Enti individuati dall'Università, che - condividendo le finalità della Fondazione - contribuiscono al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali, o servizi od in altre forme ritenute idonee dal CdA della Fondazione. Il CdA della Fondazione determina di volta in volta l'ammontare del contributo dovuto per assumere la qualifica permanente di Fondatore. Tale contributo potrà essere messo a disposizione della Fondazione nell'arco di tempo massimo di un quinquennio.

6.3. La qualifica di "Fondatore" è attribuita, con giudizio di ammissione inappellabile e insindacabile, da parte del CdA della Fondazione.

6.4. Con eccezione dei Fondatori di cui al comma 6.1, gli ulteriori soggetti che acquisiscono la qualifica di Fondatori, convocati in apposita riunione dal Presidente della Fondazione, costituiscono un Comitato dei Fondatori, con il compito di individuare proposte per il funzionamento della Fondazione. Il Comitato individua, con maggioranza semplice, un Coordinatore il quale resta in carica fino a quattro anni, rinnovabili, e partecipa al CdA della Fondazione senza diritto di voto. Il

Coordinatore del Comitato partecipa in qualità di membro effettivo al Comitato consultivo della Fondazione.

6.5. I Fondatori possono chiedere che i contributi di cui al comma 6.2 siano utilizzati per iniziative specifiche, purché rientranti nelle finalità della Fondazione.

Articolo 7 - Partecipanti Istituzionali

7.1. Assumono la qualifica di "Partecipanti Istituzionali" alla Fondazione, previo gradimento della stessa e dell'Università, Enti, Amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi obiettivi mediante contributi continuativi, su base annuale o pluriennale, in denaro, o in attività o in beni o in servizi materiali o immateriali, o in altre forme ritenute idonee dal CdA della Fondazione, in misura non inferiore a quella stabilita dal CdA stesso.

7.2. La qualifica di "Partecipante Istituzionale" è attribuita con giudizio di ammissione inappellabile e insindacabile da parte del CdA della Fondazione.

7.3. I Partecipanti Istituzionali, convocati in apposita riunione dal Presidente della Fondazione, costituiscono un Comitato dei Partecipanti Istituzionali, con il compito di individuare proposte per il funzionamento della Fondazione. Il Comitato individua, con maggioranza semplice, un Presidente il quale resta in carica fino a quattro anni, rinnovabili una sola volta, e partecipa in qualità di membro effettivo al Comitato consultivo della Fondazione.

7.4. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è versato.

7.5. I Partecipanti Istituzionali possono chiedere che i contributi di cui al comma 7.1 siano utilizzati per iniziative specifiche, purché rientranti nelle finalità della Fondazione.

Articolo 8 - Partecipanti

8.1. Assumono la qualifica di "Partecipanti" alla Fondazione, Enti, Amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono in via non continuativa agli obiettivi della Fondazione, con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita dal CdA della Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o servizi ritenuti congrui dal CdA della Fondazione.

8.2. La qualifica di “Partecipante” è attribuita con giudizio di ammissione inappellabile e insindacabile da parte del CdA della Fondazione.

Articolo 9 - Organi della Fondazione

9.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori legali dei Conti.

9.2. È organo consultivo della Fondazione il Comitato Consultivo.

9.3. Il CdA della Fondazione nomina un Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 14.

9.4. La durata di tutti gli organi della Fondazione è di quattro anni i cui componenti sono rinnovabili una sola volta. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Articolo 10 – Consiglio di amministrazione

10.1. Il CdA della Fondazione è composto da 11 membri, di cui 2 nominati dal Comune, 1 dalla Provincia, 1 dalla CCIAA, 1 dal Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) e 6 nominati dall'Università, di questi ultimi, uno assume la carica di Presidente.

10.2. Alle riunioni del CdA della Fondazione possono partecipare, senza diritto di voto: il Rettore dell'Università, il Direttore e il Coordinatore del Comitato dei Fondatori.

10.3. Qualora le designazioni da effettuarsi da parte di soggetti diversi dall'Università non siano formalizzate entro sessanta giorni dall'invito del Presidente uscente ai soggetti che debbono procedere a norma del presente Statuto, il CdA della Fondazione può essere validamente costituito con la presenza dei soli membri designati dall'Università, fatta salva la facoltà degli altri aventi titolo di procedere successivamente alle designazioni di propria competenza.

10.4. Il componente del CdA della Fondazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al primo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica per la parte residua del mandato, sino alla scadenza del CdA della Fondazione.

10.5. Ai componenti del CdA della Fondazione spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della carica.

Articolo 11 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il CdA della Fondazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- a) predisporre annualmente il “Piano pluriennale delle attività della Fondazione”, nonché il “Piano annuale di attività”, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, ai fini dell'approvazione da parte dell'Università secondo quanto previsto dal successivo art. 19;
- b) deliberare l'accettazione di contributi, delle erogazioni, dei lasciti;
- c) deliberare l'ammissione di nuovi Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;
- d) deliberare l'utilizzo delle risorse raccolte e comunque a disposizione della Fondazione, coerentemente con le proprie finalità;
- e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) disporre in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione alle finalità istituzionali;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione degli immobili della Fondazione - diversi da quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono in capo all'Università in forza del contratto di assegnazione in uso gratuito di cui all'art. 19, c. 5;
- i) nominare il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, definendone le relative competenze, attribuzioni e trattamento economico, nonché la durata dell'incarico;
- j) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo degli uffici della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle proprie attività;
- k) istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- l) deliberare in merito alla composizione del Collegio dei Revisori legali dei Conti della Fondazione, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto;

- m) deliberare a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti eventuali modifiche statutarie, previa autorizzazione espressa dei Fondatori Comune e Provincia;
- n) deliberare all'unanimità l'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto;
- o) nominare il Vice Presidente della Fondazione esclusivamente ed a rotazione tra i componenti del CdA di espressione dei restanti soci Fondatori di cui al comma 6.1, ossia Comune, Provincia e CCIAA; la carica di Vice Presidente dura quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed è comunque legata a quella del Presidente;
- p) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 12 – Riunioni del CdA della Fondazione - Convocazione e quorum

12.1. Il CdA della Fondazione è convocato, almeno quattro volte all'anno, dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Vice Presidente. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, ivi compresa la posta elettronica ordinaria, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 48 ore prima della data fissata.

12.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

12.3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente, ferma la necessità della presenza almeno della maggioranza dei componenti per la validità delle sedute.

12.4. Le deliberazioni concernenti interventi sugli immobili diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, atti di alienazione o di acquisto o di costituzione di diritti reali sugli immobili stessi sono validamente adottate con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti il CdA della Fondazione, previa autorizzazione espressa da parte di Comune e Provincia.

12.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

12.6. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario della riunione.

12.7. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il CdA della Fondazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

12.8. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del CdA della Fondazione senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

12.9. Il CdA della Fondazione può individuare invitati, anche permanenti, alle proprie riunioni, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

Articolo 13 - Presidente

13.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Università.

13.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e presiede il CdA ed il Comitato Consultivo. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

13.3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

13.4. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del CdA della Fondazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione utile.

13.5. Il Presidente convoca, almeno una volta all'anno e qualora lo ritenga opportuno, una riunione di tutti i Fondatori e di tutti i Partecipanti istituzionali e Partecipanti della Fondazione, quale momento di confronto ed analisi delle attività in corso, nonché di proposta di nuove iniziative. A detta riunione possono partecipare i membri del CdA della Fondazione, i membri del Comitato Consultivo, i membri del Collegio dei Revisori legali dei Conti e il Direttore Generale, nonché soggetti che il Presidente ritenga opportuno coinvolgere. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

13.6. Il Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale, cura l'attuazione delle delibere del CdA della Fondazione ed esercita i poteri delegatigli dallo stesso Consiglio.

Articolo 14 - Direttore Generale

14.1. Il Direttore Generale è nominato dal CdA della Fondazione che ne delibera l'assunzione, il licenziamento o la revoca e il trattamento economico, secondo le norme di legge.

14.2. Il Direttore Generale è scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra i dipendenti dell'Università degli Studi di Brescia in possesso di elevata qualificazione professionale e manageriale. Il Direttore Generale relativamente ai poteri ad egli conferiti al momento della nomina, opera nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal CdA della Fondazione. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente, con il Vice Presidente e con il CdA della Fondazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima. Egli, in particolare:

- esercita le funzioni di Segretario del CdA;
- predispose il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni degli organi della Fondazione, nonché agli atti del Presidente.

14.3. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori legali dei Conti

15.1. Il Collegio dei Revisori legali dei conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale.

15.2. Il Collegio dei Revisori legali dei conti è composto da tre membri titolari, di cui uno con funzione di Presidente, oltre a due membri supplenti.

15.3. Il Presidente è nominato dal CdA della Fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali, ai sensi del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.

Gli ulteriori due membri titolari sono nominati dal CdA della Fondazione, su designazione l'uno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'altro del Ministero dell'Università e della Ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro

che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. I due membri supplenti sono nominati dal CdA della Fondazione.

15.4. I nominati restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati una sola volta.

15.5. Il Collegio dei Revisori legali dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

15.6. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del CdA della Fondazione.

15.7. Ai componenti del Collegio dei Revisori legali dei conti spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della carica e può spettare un eventuale compenso nella misura stabilita dallo stesso CdA.

Articolo 16 - Comitato Consultivo

16.1 Il Comitato Consultivo è organo consultivo della Fondazione ed è composto inizialmente dal Presidente della Fondazione che lo presiede, e da altri 9 componenti, di cui 1 individuato dal MUR, 1 dall'Università, 1 dal Comune, 1 dalla Provincia e 5 dalla CCIAA; tra i membri di nomina della CCIAA vi sono obbligatoriamente almeno un rappresentante dell'industria bresciana, uno del commercio bresciano, uno dell'artigianato bresciano ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali bresciane. Il numero dei componenti del Comitato Consultivo può essere aumentato fino ad un massimo di 15 componenti con Delibera del CdA della Fondazione con altre figure rappresentative – a mero titolo di esempio – del mondo sanitario o di altre realtà del terzo settore ed in ogni caso quando la Fondazione abbia individuato e accettato nuovi “Fondatori” e “Partecipanti Istituzionali” ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7 e il Comitato dei Fondatori e il Comitato dei Partecipanti Istituzionali abbiano provveduto alla nomina dei rispettivi Coordinatori.

16.2. I componenti del Comitato Consultivo sono individuati tra persone fisiche italiane o straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

16.3. Compete al Presidente della Fondazione o al Vice Presidente convocare e presiedere, almeno due volte all'anno, il Comitato Consultivo. Le sedute si possono tenere anche in modalità telematica e sono regolarmente costituite quando partecipino almeno la maggioranza dei componenti.

16.4. Alle riunioni del Comitato Consultivo possono partecipare i membri del CdA della Fondazione ed il Direttore Generale.

16.5. Il Comitato consultivo formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il CdA della Fondazione ne richieda espressamente il parere. I pareri e le proposte sono espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.6. I membri del Comitato Consultivo restano in carica fino alla scadenza del CdA e possono essere riconfermati.

16.7. Ai componenti del Comitato Consultivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 17 - Delegazioni e uffici

17.1. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia, sia all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 18 - Esclusione e recesso

18.1. Il CdA della Fondazione può decidere, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori diversi da quelli di cui all'art. 6.1, Partecipanti Istituzionali o Partecipanti per condotta incompatibile con le finalità della Fondazione di cui all'art. 2.

18.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

18.3. I Fondatori diversi da quelli di cui all'art. 6.1, i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, senza alcun diritto alla restituzione di quanto eventualmente donato o conferito a qualunque titolo.

Articolo 19 – Rapporti specifici tra la Fondazione, l'Università e gli altri Fondatori

19.1. L'Università definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del CdA della Fondazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

19.2. L'Università approva, su proposta del CdA di Fondazione, il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal Consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.

19.3. I rapporti di consulenza, collaborazione, servizio, supporto, sostegno per la promozione e lo sviluppo di attività che la Fondazione è chiamata a svolgere per l'Università e per gli altri Fondatori, sono regolati da apposite convenzioni che disciplinano i contenuti della collaborazione e i relativi aspetti economici. Le convenzioni stabiliscono inoltre le modalità di messa a disposizione dei beni, delle strutture e degli impianti necessari al perseguimento degli obiettivi prefissati.

19.4. Al termine di ogni biennio l'Università verifica l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma precedente e ne dà comunicazione ai Fondatori di cui all'art. 6.1. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni l'Università e i Fondatori di cui all'art. 6.1 possono procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti rispettivamente nominati nel CdA della Fondazione.

19.5. Resta pienamente valido ed efficace il contratto di assegnazione in uso gratuito in essere stipulato in data 29/10/2012 tra la cessata Fondazione E.U.L.O., il Comune, la Provincia e l'Università, fatta salva la novazione soggettiva del contratto a seguito della creazione della nuova Fondazione E.U.L.O. – Università di Brescia, tra Comune, Provincia e Università.

Articolo 20 - Incompatibilità

20.1. La carica di componente del CdA della Fondazione designato dall'Università, incluso il Presidente, è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico, del CdA dell'Università, di Rettore, di Prorettore Vicario, di Direttore Generale dell'Università, di Direttore di Dipartimento, di componente del Nucleo di Valutazione dell'Università.

Articolo 21 – Personale

21.1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

21.2. L'eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale dell'Università presso la Fondazione avviene nel rispetto della normativa vigente e dei CCNL, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell'Università.

Articolo 22 - Esercizio finanziario

22.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il CdA della Fondazione approva poi, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il CdA della Fondazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

22.2. È vietata la distribuzione di utili e di riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

22.3. La Fondazione può disporre, per le proprie attività, delle risorse economiche e finanziarie raccolte a partire dalla sua costituzione. Le attività pluriennali devono disporre di coperture di analoga durata.

22.4. La Fondazione deve operare secondo il principio dell'equilibrio di bilancio, senza obblighi di ripianamento delle perdite in capo ai Fondatori. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa all'Università e agli altri Fondatori.

Articolo 23 - Scioglimento

23.1. La Fondazione può essere sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute, previo parere obbligatorio di tutti i Fondatori di cui all'art. 6.1. Per l'esecuzione della liquidazione l'Università, di concerto con gli altri Fondatori di cui al punto 6.1, nomina uno o più liquidatori.

23.2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività dell'Università.

23.3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio immobiliare esistente alla data di costituzione della Fondazione e identificato nel contratto di assegnazione in uso gratuito di cui all'art. 19, c. 5 è devoluto al Comune e alla Provincia, in quote paritarie, per il perseguimento di finalità analoghe a quelle del presente Statuto, fatti salvi gli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione che saranno oggetto, in occasione dell'effettuazione di tali interventi, di una disciplina specifica che tenga conto della tipologia e del rilievo dell'intervento effettuato, come deliberato dal CdA della Fondazione.

23.4. In caso di scioglimento della Fondazione, il contratto di assegnazione in uso gratuito all'Università relativo alla gestione e manutenzione degli immobili tra Fondazione E.U.L.O., Comune, Provincia e Università (poi tra Fondazione E.U.L.O. – Università di Brescia e Università) di cui all'Art. 19, c. 5, rimarrà in essere e continuerà a regolare il diritto dell'Università di utilizzare gli immobili, fino alla scadenza originaria del suddetto contratto.

Articolo 24 - Vigilanza

24.1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto, le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 25 - Clausola di rinvio

25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)